



COMUNE DI SORI
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Regolamento
Gruppo Comunale
Antincendio Boschivo
e Protezione Civile

“GRUPPO PROTEZIONE CIVILE SORI”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 03.06.2025

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ARTICOLO 1 Normativa e Costituzione del Gruppo	3
ARTICOLO 2 Finalità.....	3
TITOLO II – DIRITTI E DOVERI.....	4
ARTICOLO 3 Adesioni.....	4
ARTICOLO 4 Percorso formativo	5
ARTICOLO 5 Doveri.....	5
ARTICOLO 6 Diritti	6
ARTICOLO 7 Garanzie	7
ARTICOLO 8 Comportamento del Volontario.....	7
ARTICOLO 9 Radiazione	7
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO	8
ARTICOLO 10 Organi.....	8
ARTICOLO 11 Coordinatore operativo.....	8
ARTICOLO 12 Segretario	9
ARTICOLO 13 Caposquadra	9
ARTICOLO 14 Assemblea dei Volontari	10
ARTICOLO 15 Consiglio Direttivo	11
ARTICOLO 16 Elezioni	11
ARTICOLO 17 Diritto di voto	12
ARTICOLO 18 Cessazione di appartenenza al Gruppo.....	12
ARTICOLO 19 AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	13
TITOLO IV – IMPIEGO DEI VOLONTARI.....	14
ARTICOLO 20 Modalità di impiego	14
ARTICOLO 21 Attivazione dell’Unità Operativa.....	14
ARTICOLO 22 Attivazione su iniziativa del Coordinatore	15
ARTICOLO 23 Registro delle attività	15
ARTICOLO 24 Interventi in ambiti extracomunali	15
ARTICOLO 25 Organizzazione per squadre.....	15
ARTICOLO 26 Attività di supporto per manifestazioni	16
ARTICOLO 27 Comportamento nel corso di attività.....	16
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	17
ARTICOLO 28 Obbligo di accettazione del Regolamento	17
ARTICOLO 29 Modifiche al Regolamento	17

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Normativa e Costituzione del Gruppo

1. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 1 del 2 Gennaio 2018 "Codice della protezione civile" è costituito il Gruppo Comunale Volontari Antincendio Boschivo e Protezione Civile, che assume la denominazione "Gruppo Protezione Civile Sori".
2. Il Gruppo ha sede in Sori, via G. Stagno 19, secondo piano e si articola in distaccamenti operativi dislocati sul territorio comunale e messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
3. Il Gruppo svolge la propria attività in conformità alle direttive del Sindaco, nonché degli Uffici costituenti il servizio di Protezione Civile.
4. Il Gruppo è un Ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
5. Il Comune di Sori provvede all'iscrizione del Gruppo al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017.

ARTICOLO 2 Finalità

1. Il Gruppo, nell'ambito del territorio della Regione Liguria e, se richiesto dalle Autorità competenti anche al di fuori di questa, si propone i seguenti obiettivi:
 - a) Prestare la propria opera in caso di calamità, catastrofi e in ogni altra situazione di criticità per la Protezione Civile al fine di soccorrere la popolazione e superare lo stato di emergenza in atto.
 - b) Prestare la propria opera per attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.
 - c) Concorrere alla manutenzione dei soprassuoli boschivi e alle ripuliture delle scarpate, delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boschive.
 - d) Cooperare con il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) durante le fasi di attenzione, pre-allarme e di allarme, ovvero supportare lo stesso mediante il monitoraggio attivo del territorio al fine di individuare possibili criticità.
 - e) Svolgere attività e interventi sul piano della previsione, prevenzione, della informazione alla popolazione, contribuendo a diffondere tra la cittadinanza la cultura della Protezione Civile, la conoscenza dei rischi e delle misure da porre in essere per prevenirli e/o attenuarne le conseguenze. Essi esercitano ogni altra azione e/o attività riconducibile all'ambito della Protezione Civile.
 - f) Vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari di Enti pubblici o Enti collettivi.
 - g) Cooperare con gli organi preposti e con altre Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile.
 - h) Promuovere manifestazioni volte alla diffusione delle finalità per le quali si è costituito ed opera il Gruppo.
 - i) Concorrere all'organizzazione e/o all'assistenza di manifestazioni sportive, culturali, non politiche.
 - j) Tutelare l'ambiente e proteggere gli animali;

- k) Attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune di Sori e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo.
2. I volontari prestano la loro opera a titolo del tutto gratuito, senza ricevere retribuzione e/o indennità e/o benefici in qualsiasi forma né da parte dell'Amministrazione comunale né da parte di terzi.
- Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018, ha diritto al solo rimborso delle spese effettivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di Legge previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI

ARTICOLO 3 Adesioni

1. Possono aderire al Gruppo Protezione Civile Sori tutti i cittadini, anche non residenti, che prestano la loro opera volontariamente e con la massima disponibilità compatibilmente con i propri impegni di lavoro, familiari e personali.
2. Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, possono altresì aderire i dipendenti comunali del Comune di Sori, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
3. L'iscrizione al Gruppo Protezione Civile Sori è soggetta alla sottoscrizione per accettazione del presente regolamento.
4. L'adesione è subordinata alla presentazione di apposita domanda e alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 7 da parte dell'Ufficio di Protezione Civile e del Sindaco.
5. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni e, in particolare:
 - Autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - Elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pece ecc.);
 - Copia del documento di identità in corso di validità;
 - Copia del Codice Fiscale;
6. Gli appartenenti al Gruppo possono scegliere di prestare la propria opera in una o entrambe delle seguenti unità operative:
 - a) Unità per la prevenzione ed intervento per lo spegnimento di incendi boschivi.
 - b) Unità di Protezione Civile per la previsione, prevenzione e soccorso di eventi calamitosi.

7. L'ammissione al Gruppo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) Età compresa tra i 16 e i 70 anni. I minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell'attività, sottoscritta da chi esercita la patria potestà.
- b) Idoneità certificata dal medico secondo quanto stabilito dalla Regione Liguria.
- c) Non aver riportato condanne e/o carichi pendenti per reati che siano pregiudizievoli per il servizio. Si considerano incompatibili con l'assunzione della qualità di Volontario le condanne per tutti i reati non colposi.
- d) Non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione.
- e) Non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, da organizzazioni di volontariato e/o da altri Gruppi comunali di Protezione Civile e di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
- f) i Volontari dovranno svolgere e superare con esito positivo specifico percorso formativo, di cui al successivo ARTICOLO 4

8. La sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di cui al comma 7 è causa di espulsione dal Gruppo. L'espulsione è disposta con provvedimento del Sindaco.

Il compimento del 71° esimo anno di età durante il periodo di appartenenza al Gruppo non determina la perdita della qualifica di Volontario sempreché permanga l'idoneità fisica. L'appartenenza al Gruppo cessa al compimento del 76° esimo anno di età. Non costituisce causa di espulsione la temporanea inidoneità fisica all'attività di Volontario.

ARTICOLO 4 Percorso formativo

1. Ai fini dell'autorizzazione a prendere parte all'Unità Operativa, i Volontari debbono seguire un percorso didattico addestrativo secondo le vigenti normative nazionali e regionali.
2. I Volontari che, dietro presentazione di espressa istanza, dimostrino di essere in regola con la formazione obbligatoria possono essere esentati dallo svolgimento del percorso formativo del presente articolo, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'ARTICOLO 3.

ARTICOLO 5 Doveri

1. Ogni appartenente al Gruppo ha il dovere di:

- a) Superare il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi.
- b) Partecipare all'attività del Gruppo con spirito atto a creare un'immagine solida e costruttiva del medesimo.
- c) Rendere noto in caso di interventi al Sindaco ed alle Autorità preposte, l'ora di partenza dalla propria sede per recarsi nella località dove necessità l'attività, nonché l'ora del rientro in sede, attraverso la compilazione di apposito modulo predisposto all'uopo dall'ufficio di Protezione Civile.
- d) Indossare l'uniforme di dotazione con decoro e dignità avendo cura di mantenerla in buono stato di conservazione e di evitarne modificazioni alla foggia.

- e) Mantenere nei confronti degli appartenenti al Gruppo un comportamento rispettoso della gerarchia e ispirato alla leale collaborazione.
- f) Astenersi rigorosamente da qualsiasi attività e/o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale durante l'attività di Protezione Civile.
- g) Astenersi dall'espone all'interno della sede del Gruppo materiale di propaganda politica, ideologica e commerciale e/o materiale tale, per le immagini riprodotte, da offendere la moralità individuale.

2. L'appartenente al Gruppo al quale è stata consegnata l'attrezzatura s'impegna:

- a) ad usarla esclusivamente per attività di addestramento, di protezione civile e per eventuali altri interventi per i quali il Gruppo è chiamato ad operare.
- b) ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a sé, né ad altri, e di non cederla a terzi per nessuna ragione.
- c) a mantenere sempre in buon uso ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto l'Amministrazione Comunale in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc.
- d) a restituire l'attrezzatura, vestiario, tessere e chiavi della sede, anche se non più utilizzabili, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di far parte della Gruppo.
- e) ad osservare, nell'uso di detta attrezzatura, le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
- f) a depositare l'attrezzatura avuta in consegna presso la sede del Gruppo.

ARTICOLO 6 Diritti

1. I Volontari appartenenti al Gruppo operano senza fini di lucro, agli stessi possono essere rimborsate le spese sostenute durante le attività del Gruppo previa valutazione dell'Ufficio protezione civile e con le modalità di cui all'ARTICOLO 2 comma 2.

2. Ogni appartenente alla squadra ha diritto ad ottenere:

ANTINCENDIO BOSCHIVO:

- a) Visita medica obbligatoria;
- b) Tessera di riconoscimento regionale, rilasciata dal Sindaco, di validità quadriennale per i volontari compresi nella fascia di età tra i 16 e i 60 anni e di validità annuale per i volontari di età superiore ai 60 anni.
- c) una chiave della sede, di cui si impegna a non fare copie durante il suo possesso.
- d) Corsi di formazione.
- e) Copertura assicurativa.
- f) una copia di questo Regolamento.
- g) Dispositivi di Protezione Individuale forniti dall'Ente.

PROTEZIONE CIVILE:

- a) Visita medica obbligatoria.
- b) Una prima attrezzatura messa a disposizione presso la sede.
- c) Una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco con data di scadenza decennale alla data del compleanno.
- d) una chiave della sede, di cui si impegna a non fare copie durante il suo possesso.

- e) Corsi di formazione.
 - f) Copertura assicurativa.
 - g) una copia di questo Regolamento.
 - h) Dispositivi di Protezione Individuale forniti dall'Ente.
3. L'eventuale smarrimento della tessera o del tesserino di riconoscimento regionale dovrà essere tempestivamente denunciato presso le Forze dell'Ordine preposte e comunicato al Comune.
 4. Ciascun Volontario ha il diritto di recedere dal Gruppo. Il recesso avviene con comunicazione scritta indirizzata al Sindaco, al Responsabile del servizio di Protezione Civile ed al Coordinatore del Gruppo senza che il Volontario sia tenuto a fornire giustificazione della propria scelta. Il recesso comporta per il Volontario la restituzione dell'uniforme e delle eventuali ulteriori dotazioni ricevute.

ARTICOLO 7 Garanzie

1. Al Volontario impiegato nelle attività previste dal presente Regolamento è garantita copertura assicurativa a carico del Comune di Sori contro gli infortuni e responsabilità civile.
2. Detta copertura assicurativa copre il Volontario per le attività di cui all'ARTICOLO 2.

ARTICOLO 8 Comportamento del Volontario

1. L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.
2. I comportamenti degli appartenenti al Gruppo non conformi al presente Regolamento sono valutati singolarmente dall'Assemblea degli iscritti per gli opportuni e motivati provvedimenti del caso da adottarsi, previa informativa al Sindaco, dalla maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria.

ARTICOLO 9 Radiazione

1. In caso di non partecipazione per più di 6 mesi consecutivi ad ogni attività del Gruppo, l'appartenente al medesimo deve darne congrua giustificazione al Coordinatore.
2. Qualora non sia fornita detta giustificazione o la medesima non risulti fondata, a motivato giudizio dell'Assemblea con voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti e previa informativa al Sindaco, l'interessato è considerato dimissionario.
3. Il Volontario il cui comportamento non risulta conforme all'ARTICOLO 8 comma 2 verrà radiato dal Sindaco, su proposta dell'Assemblea dei Volontari.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

ARTICOLO 10 Organi

1. Sono organi del Gruppo:
 - a) Il Coordinatore operativo.
 - b) Il Vice Coordinatore.
 - c) Il Segretario.
 - d) L'assemblea dei Volontari.
 - e) Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo è eletto dall'Assemblea dei Volontari a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, viene nominato con provvedimento del Sindaco, rimane in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Il Coordinatore operativo è titolare delle seguenti attribuzioni:
 - a) Coordina l'attività del Gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive impartite dal Sindaco, dall'Assessore delegato e dal Responsabile del servizio di Protezione Civile.
 - b) Convoca e presiede le riunioni per fatti inerenti all'andamento del Gruppo, inviando a ciascun Volontario espressa nota di convocazione contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. In alternativa, la convocazione potrà essere affissa nella sede del Gruppo. Copia dell'ordine del giorno è altresì inviata, a cura del Coordinatore operativo, all'Ufficio comunale di protezione civile. A tale Ufficio è inviata pure copia del verbale relativo agli argomenti discussi nel corso della riunione. L'Ufficio comunale di protezione civile provvede a rendere edotti il Sindaco degli argomenti discussi durante le riunioni.
 - c) Rappresenta il Gruppo sia nei confronti dell'Amministrazione Comunale sia nei confronti delle altre organizzazioni di volontariato.
 - d) Vigila sull'andamento generale dell'attività del Gruppo e della quale è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, assicura la corretta osservanza delle norme di comportamento dei Volontari sia Effettivi che Aggregati.
 - e) Cura le relazioni tra il Gruppo e l'Amministrazione Comunale.
 - f) Predisporre la periodica turnazione delle squadre di Volontari, inviando il relativo prospetto all'Ufficio comunale di protezione civile.
 - g) Organizza i servizi esterni dei Volontari previa autorizzazione del Responsabile del servizio di Protezione Civile. L'autorizzazione viene ordinariamente accordata in forma scritta, su conforme indirizzo del Sindaco, salvo situazioni di impellente emergenza.
 - h) Sovrintende alla corretta tenuta dei mezzi, dei beni e delle attrezzature e delle tecnologie affidate in uso al Gruppo e ne verifica con periodicità lo stato di efficienza, comunicando tempestivamente all'Ufficio comunale di protezione civile ogni anomalia riscontrata.
 - i) Sovrintende alla corretta tenuta dei locali e degli arredi concessi in uso al Gruppo.
 - j) Sottopone all'Ufficio comunale di protezione civile proposte e richieste inerenti all'attività del Gruppo.

- k) Se ritenuto necessario, invia all'Ufficio comunale di protezione civile entro il 31 ottobre di ogni anno, le proposte della attività da svolgersi nell'anno successivo e le richieste di dotazioni strumentali occorrenti.
- l) Predisporre entro il 30 gennaio di ogni anno una dettagliata reportistica sull'attività svolta dal Gruppo durante l'anno precedente.
- m) Forma le squadre operative.
- n) Procede all'attuazione degli adempimenti previsti a suo carico dal presente Regolamento e ogni altro adempimento, ancorché non espressamente previsto dal presente Regolamento inerente al buon andamento del Gruppo.
- o) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile.
- p) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- q) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

ARTICOLO 12 Segretario

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Volontari.
2. Il Segretario cura l'attività amministrativa del Gruppo, assegna a ogni singolo Volontario le dotazioni personali e strumentali in uso, aggiorna l'elenco dei Volontari e le schede di assegnazione del materiale, svolge funzioni di verbalizzante durante le riunioni, cura gli aspetti organizzativi dei percorsi di formazione, tratta i dati personali nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 13 Caposquadra

1. Il Caposquadra è responsabile della Squadra che interviene in ogni attività del Gruppo.
2. È compito del caposquadra:
 - a) assicurarsi alla partenza che tutti i componenti della medesima siano adeguatamente equipaggiati;
 - b) coordinare l'attività dei volontari tra di loro ed assicurare i contatti sul luogo dell'intervento con le Autorità presenti, con le quali tiene i rapporti ed alle quali effettua le necessarie e dovute comunicazioni;
 - c) ripristinare al termine delle attività la funzionalità delle attrezzature e dei mezzi dando tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo degli eventuali inconvenienti riscontrati;
 - d) compilare correttamente la modulistica prevista;
 - e) collaborare all'organizzazione e alla gestione della formazione continua.
3. **PROTEZIONE CIVILE**
 - a) La qualifica di Caposquadra Protezione Civile è attribuita secondo le norme regionali ai volontari che hanno superato il relativo corso regionale.

b) Fino a quando non sia stato raggiunto un numero adeguato di cui alla precedente lettera, tale qualifica (in forma temporanea e subordinata al personale di cui al precedente comma) è attribuita ai volontari tra i più esperti, affidabili ed attivi nominati a maggioranza semplice dalla riunione del Consiglio Direttivo estesa ai capisquadra PC che, per questo argomento, hanno diritto di voto.

c) La durata della carica di Caposquadra PC è illimitata; in caso di gravi inadempienze una riunione del Consiglio Direttivo, estesa ai capisquadra PC che, per questo argomento, hanno diritto di voto, può sospendere temporaneamente o definitivamente tale incarico all'inadempiente, anche in riferimento a segnalazioni pervenute dagli Enti preposti.

4. Attività specialistica di ANTINCENDIO BOSCHIVO

a) La qualifica di Caposquadra Antincendio Boschivo è attribuita secondo le norme regionali ai volontari che hanno superato il relativo corso regionale.

b) Fino a quando non sia stato raggiunto un numero adeguato di cui alla precedente lettera, tale qualifica (in forma temporanea e subordinata al personale di cui al precedente comma) è attribuita ai volontari tra i più esperti, affidabili ed attivi nominati a maggioranza semplice dalla riunione del Consiglio Direttivo estesa ai capisquadra AIB che, per questo argomento, hanno diritto di voto;

c) La durata della carica di Caposquadra AIB è illimitata; in caso di gravi inadempienze una riunione del Consiglio Direttivo, estesa ai capisquadra AIB che, per questo argomento, hanno diritto di voto, può sospendere temporaneamente o definitivamente tale incarico all'inadempiente, anche in riferimento a segnalazioni pervenute dagli Enti preposti.

5. La qualifica, anche temporanea, di Caposquadra di Antincendio Boschivo è indipendente dalla qualifica di Caposquadra di Protezione Civile.

ARTICOLO 14 **Assemblea dei Volontari**

1. L'assemblea dei volontari costituita da tutti i volontari del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno due volte l'anno.
2. L'assemblea è convocata dal Coordinatore Operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'assemblea è valida con la maggioranza del 50%+1 dei volontari in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia del Comune di Sori.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'assemblea di esprime con la maggioranza del 50%+1 dei volontari in merito:
 - Elezioni del Consiglio Direttivo;
 - Elezione e revoca del Coordinatore Operativo;
 - Elezioni e revoca del vice Coordinatore Operativo;
 - Ogni altro argomento è demandato per materia, Legge o Regolamento, alla competenza dell'Assemblea ordinaria.
6. Il Comune, ai sensi della normativa vigente, tiene:
 - Il registro dei volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

ARTICOLO 15 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore Operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore Operativo.
2. Per la validità delle Deliberazioni occorre la maggioranza + 1 dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore Operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore Operativo.
4. Il consiglio Direttivo, in particolare:
 - a) Definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo;
 - b) Collabora con il Comune alla stesura o alla modifica del Piano di Protezione Civile;
 - c) Definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, la cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici.
 - d) Programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dal Piano comunale di Protezione Civile.

ARTICOLO 16 Elezioni

1. La prima Assemblea dei volontari volta ad eleggere le rappresentanze, si riunisce entro 15 giorni dalla convocazione del Sindaco che sarà comunicata ai Volontari mediante nota scritta.
2. In tale sede vengono nominati: il Coordinatore operativo, il Vicecoordinatore operativo, il Segretario ed i Capisquadra.
3. Tali ruoli vengono eletti a maggioranza semplice dei presenti e votanti nell'Assemblea ordinaria. Essi restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
4. Per la prima nomina, al momento della costituzione del Gruppo, possono candidarsi alle cariche di Coordinatore operativo e Vicecoordinatore operativo solo quei Volontari preferibilmente con comprovata e riconosciuta esperienza in Gruppi di Volontariato aventi medesime o similari finalità (es. antincendio boschivi).
5. Successivamente, potrà candidarsi qualsiasi Volontario purché:
 - a) Abbia maturato un'anzianità di appartenenza al Gruppo di almeno 3 anni.

- b) Abbia svolto interventi per almeno 100 ore, vigono le condizioni previste dall'ARTICOLO 6, comma 2.
 - c) Abbia regolarmente seguito i percorsi formativi ed addestrativi.
 - d) Abbia sempre assolto con diligenza e regolarità ai turni di servizio.
6. I Capisquadra, vengono scelti, alla costituzione del Gruppo, direttamente dal Coordinatore operativo tra i Volontari con provata esperienza o che si siano distinti presso altri Gruppi di Volontari per elevato senso di responsabilità, competenza, affidabilità e per la capacità di gestire i rapporti interpersonali in modo non conflittuale. In tale istanza dovranno essere individuati almeno n° 3 capisquadra sia per le attività di Antincendio Boschivo sia per le attività di Protezione Civile.
7. Successivamente potrà candidarsi qualsiasi Volontario, purché:
- a) Abbia maturato un'anzianità di appartenenza al Gruppo di almeno 2 anni.
 - b) Abbia svolto interventi per almeno 80 ore, vigono le condizioni previste dall'ARTICOLO 6, comma 2.
 - c) Abbia regolarmente seguito i percorsi formativi ed addestrativi.
 - d) Abbia sempre assolto con diligenza e regolarità ai turni di servizio.
8. La carica di Caposquadra verrà attribuita ai candidati mediante votazione a maggioranza semplice nel corso riunione di coordinamento annuale, valutando l'esperienza, l'affidabilità sul campo e la effettiva presenza ed attività svolta all'interno del Gruppo.
9. Il numero dei Vicecoordinatori è stabilito dalla stessa Assemblea in sede di elezione degli stessi.
10. L'Assemblea decide altresì, nella medesima sede, se il voto deve essere palese o segreto.
11. L'esito dell'elezione è comunicato al Sindaco mediante trasmissione del verbale d'Assemblea.

ARTICOLO 17 Diritto di voto

1. Il diritto di voto si acquisisce dopo un anno di appartenenza al Gruppo, fatto salvo il primo anno di attività del Gruppo stesso.

ARTICOLO 18 Cessazione di appartenenza al Gruppo

1. La cessazione di appartenenza al Gruppo avviene:
- a) Per recesso da parte dell'interessato.
 - b) Per compimento del settantaseiesimo anno d'età.
 - c) Per sopravvenute inidoneità fisiche e/o psichiche.
 - d) Per sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'ammissione.
2. Ad eccezione del caso di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, la cessazione è disposta a mezzo di formale provvedimento da adottarsi a cura del Responsabile del servizio di protezione civile, previa idonea comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

3. Il Volontario può richiedere di essere esonerato dalla partecipazione alle attività del Gruppo per un periodo temporaneo, non superiore a un anno, motivandone la richiesta.
4. La richiesta è valutata dal Coordinatore operativo che ne comunica l'esito al Sindaco ed al Responsabile.
5. L'accoglimento della richiesta, da formalizzarsi in apposito provvedimento adottato dal Sindaco o del Responsabile comporta l'inattività del Volontario per l'intero periodo accordato.

ARTICOLO 19 AUTOMEZZI E ATTREZZATURE

1. Automezzi:

- a) Sono caratterizzati da segni distintivi della Protezione Civile Comunale.
- b) Copia delle chiavi di ciascun veicolo deve essere custodita anche c/o Ufficio comunale di protezione civile.
- c) Devono essere sempre utilizzati per finalità di cui al presente Regolamento.
- d) È vietato il loro utilizzo per scopi personali. Ogni utilizzo diverso deve essere richiesto per tempo ed autorizzato dal Coordinatore Operativo.
- e) Devono essere utilizzati soltanto dai Volontari del Gruppo in possesso di specifica patente di guida.
- f) Saranno dotati del "foglio di marcia" che dovrà essere compilato al rientro da ogni attività.
- g) I dispositivi supplementari di emergenza (lampeggiatori e/o sirena) potranno essere utilizzati solo previa autorizzazione del Coordinatore operativo. In casi particolari di emergenza o con l'impossibilità di comunicare con il Coordinatore operativo, è autorizzata l'accensione dei lampeggianti.
- h) Devono essere riforniti di carburante quando l'indicatore di livello sia uguale od inferiore ad $\frac{1}{4}$ di serbatoio e/o in caso di allerta proclamata qualunque sia il livello del serbatoio.
- i) È severamente vietato fumare all'interno dei veicoli.
- j) Ogni necessità di utilizzare i veicoli di dotazione per trasferte in ambito extracomunale deve essere preventivamente comunicata a cura del Coordinatore Operativo all'Ufficio comunale di Protezione Civile. Le trasferte al di fuori del Comune devono sempre essere autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile.

2. Attrezzature

- a) Tutta l'attrezzatura è disponibile presso la Sede Operativa del Gruppo.
- b) L'operatore Volontario è tenuto ad accertarsi delle dotazioni e dello stato di efficienza delle attrezzature prima di ogni servizio.
- c) L'attrezzatura deve essere restituita in ordine, efficiente e pulita, eventuali anomalie devono essere segnalate al Coordinatore preposto.
- d) Ogni volontario è responsabile dell'attrezzatura affidatagli.
- e) Nell'uso delle attrezzature sia nello svolgimento dei servizi che nelle esercitazioni o manutenzioni dovranno essere applicate le procedure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia.

TITOLO IV – IMPIEGO DEI VOLONTARI

ARTICOLO 20 Modalità di impiego

1. L'impiego dei Volontari di Protezione Civile avviene, di regola, entro i soli confini del territorio comunale. Sono fatte salve autorizzazioni in deroga, da accordarsi in funzione di specifiche contingenze e/o situazioni dal Responsabile del servizio protezione civile su conforme parere del Sindaco.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per l'impiego di volontari Antincendio Boschivo i quali operano entro i confini del territorio Regionale.
3. Il Gruppo ha reperibilità, nei modi e nei tempi comunicati alle Autorità preposte all'attivazione, 24 ore su 24.

ARTICOLO 21 Attivazione dell'Unità Operativa

1. ANTINCENDIO BOSCHIVO

- a) L'Unità Operativa di intervento, che deve essere necessariamente costituita da almeno 4 persone e nella quale deve essere presente almeno un Caposquadra di cui all'ARTICOLO 13 del presente regolamento, è attivata in caso di necessità dal Sindaco o suo incaricato che ne dà comunicazione alla Sala Operativa Provinciale dei Vigili del Fuoco (nel seguito SOP) o alla Sala Operativa Unificata Permanente Regionale (nel seguito SOUP). Può essere altresì attivata direttamente dai centri medesimi.
- b) Il volontario del Gruppo Comunale cui perviene una segnalazione di incendio da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa tempestivamente il Coordinatore Operativo che a sua volta avviserà il Sindaco o suo incaricato, la SOP e la SOUP.
- c) I componenti del Gruppo, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'incendio nel più breve tempo possibile e si adoperano per il contenimento delle fiamme in attesa di ricevere disposizioni dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) o dal Responsabile delle Operazioni (ROS) presente sul posto, secondo il Piano Antincendio Regionale.

2. PROTEZIONE CIVILE

- a) L'Unità Operativa di intervento di Protezione Civile, comprensiva di un Caposquadra come individuato nell'ARTICOLO 13 del presente regolamento, è attivata in caso di necessità dal Sindaco o suo incaricato, che ne dà comunicazione al servizio di Protezione Civile della Regione Liguria. Può essere altresì attivata direttamente da quest'ultimo in caso di eventi di particolare rilevanza anche per il tramite del Referente Provinciale. Può essere altresì attivato da altri organi di Protezione Civile.
- b) Il componente del Gruppo comunque allertato informa il coordinatore o il vicecoordinatore che attiva l'U.O. di intervento.
- c) Il componente del Gruppo cui perviene la richiesta di intervento da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa tempestivamente il Sindaco del Comune o suo incaricato.
- d) I componenti del Gruppo, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'evento.

ARTICOLO 22 Attivazione su iniziativa del Coordinatore

1. In occasione di emergenze di particolare rilevanza e/o in contingenze di estrema urgenza, il Gruppo può agire su iniziativa del solo Coordinatore al solo fine di prestare temporaneo supporto alle Autorità preposte e sempreché l'attività di supporto non esponga i Volontari a particolari rischi o richieda elevati livelli di specializzazione. Di tali interventi il Coordinatore provvede a informare tempestivamente l'Ufficio comunale di protezione civile e il Sindaco.

ARTICOLO 23 Registro delle attività

1. Le attività svolte dal Gruppo vengono annotate in apposito registro compilato a cura del Segretario.
2. Il Coordinatore operativo vigila sulla regolare tenuta del registro e lo mette a disposizione degli organi comunali di protezione civile ove questi ultimi lo richiedano.

ARTICOLO 24 Interventi in ambiti extracomunali

1. Il Gruppo presta la sua opera nel territorio del Comune di Sori e, se richiesto dalle autorità competenti, anche al di fuori di questo.
2. Sono ammessi interventi in ambito extracomunale, anche a fini di esercitazione e/o di addestramento e/o di rappresentanza e/o di scambio, di esperienze con altri Gruppi Comunali e/o enti operanti nel settore della protezione civile soltanto se espressamente autorizzati dal Responsabile su conforme parere del Sindaco.
3. A tal fine, il Coordinatore operativo presenta motivata richiesta di autorizzazione all'Ufficio Comunale di Protezione Civile. L'autorizzazione deve accordata in forma espressa e mai in forma tacita.
4. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere l'indicazione della località sede dell'intervento, le motivazioni che lo rendono necessario e/o opportuno, il numero dei Volontari da destinarvi, le modalità da seguire, i mezzi da utilizzare.

ARTICOLO 25 Organizzazione per squadre

1. Gli interventi operativi avvengono per mezzo delle Squadre dei Volontari.
2. Ogni Squadra è composta da un Caposquadra e da un numero di Volontari sufficienti per il buon esito dell'intervento.
3. L'assegnazione dei singoli Volontari avviene ad opera del Coordinatore operativo il quale deve, nei limiti del possibile, garantire al Volontario un ruolo adeguato alla sua eventuale specializzazione e orientare la formazione della Squadra in funzione dello specifico obiettivo da raggiungere.

4. La formazione della Squadra deve avvenire sempre e comunque sentito il parere del Capo Squadra. Tale parere non è tuttavia vincolante per il Coordinatore operativo.

ARTICOLO 26 Attività di supporto per manifestazioni

1. I Volontari possono essere richiesti di prestare attività di supporto agli Uffici Comunali in caso di manifestazioni che per consistente partecipazione di pubblico e riflessi sulla comunità siano idonee ad assumere una rilevanza, ancorché indiretta, sotto il profilo della Protezione Civile.
2. I Volontari, durante lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, non possono in alcun modo sostituirsi all'operato del Corpo di Polizia Locale e/o degli organi di polizia in genere né possono essere impiegati per attività di regolazione del traffico.
3. L'impiego dei Volontari per l'attività di cui al comma 1, avviene esclusivamente previo motivato provvedimento del Responsabile su conforme parere del Sindaco.

ARTICOLO 27 Comportamento nel corso di attività

1. Durante gli interventi esterni e le esercitazioni i Volontari devono sempre:
 - a) Sottoscrivere, prima della partenza per il servizio, l'apposito modulo che verrà conservato in idoneo fascicolo concernente l'intervento.
 - b) Rispettare tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente;
 - c) Comunicare al proprio Capo Squadra tutti gli spostamenti che lo portino in zone fuori dall'area operativa della squadra. Tali informazioni servono a mantenere aggiornate le posizioni di tutti i Volontari in operazione.
 - d) Utilizzare correttamente le attrezzature fornite per l'intervento segnalando le anomalie e/o guasti occorsi durante l'uso, oppure denunciarne lo smarrimento o la distruzione. Quanto sopra al fine di mantenere l'attrezzatura efficiente ed aggiornata la situazione in magazzino.
 - e) Seguire le direttive del Capo Squadra e non intraprendere azioni diverse che possano causare intralcio e danno al raggiungimento dell'obiettivo.
 - f) Collaborare fattivamente allo svolgimento dell'intervento in corso proponendo il proprio contributo.
2. L'utilizzo di vestiario ed accessori che siano riconducibili alle attività del Gruppo deve avvenire solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28 Obbligo di accettazione del Regolamento

1. L'appartenenza al Gruppo è subordinata all'accettazione delle disposizioni nel presente Regolamento.

ARTICOLO 29 Modifiche al Regolamento

1. Proposte di modifiche al presente Regolamento, accompagnate dalla loro motivazione, devono essere approvate con voto palese da almeno i 2/3 dell'Assemblea ordinaria o straordinaria composta da minimo il 50% più uno dei volontari aventi diritto al voto.
2. Le modifiche dovranno essere comunicate dall'Assemblea al Funzionario Responsabile del Gruppo Comunale di cui all'art. 20, che predisporrà la relativa pratica da portare all'approvazione del Consiglio Comunale entro sessanta giorni. Nel caso di modifiche richieste da quest'ultimo, la pratica dovrà tornare all'Assemblea per la loro approvazione.